

**Edizione di lunedì 27 Aprile 2020**

## **VIDEO APPROFONDIMENTO**

**Le principali novità della settimana dal 20 al 26 aprile 2020**

di **Lucia Recchioni**

## **ADEMPIMENTI**

**Il supporto di Ismea alle imprese agricole**

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Convertito in legge il decreto Cura Italia: quali novità per il non profit**

di **Guido Martinelli**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Lo svizzero è escluso dal regime forfettario**

di **Fabio Garrini**

## **AGEVOLAZIONI**

**Contratti di co-sviluppo e reddito agevolabile ai fini del Patent Box**

di **Debora Reverberi**

## VIDEO APPROFONDIMENTO

### ***Le principali novità della settimana dal 20 al 26 aprile 2020***


di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le principali novità della settimana dal 20 al 26 aprile 2020



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Le principali novità  
della settimana

**START** 

***dal 20 al 26 aprile 2020***

**ec Euroconference**

#### **1. Conversione in legge decreto Cura Italia**





## Conversione in legge decreto Cura Italia

**START** 

*Camera dei Deputati, seduta 24.04.2020*



## 2. Garanzie su finanziamenti fino a 25.000 euro






## Garanzie su finanziamenti fino a 25.000 euro

**START** 

*Lettera circolare Abi 24.04.2020*



## 3. Distributori di carburanti: invio dei corrispettivi



## Distributori di carburanti: invio dei corrispettivi

**START** 

*Provvedimento prot. n. 171426/2020*

## ADEMPIMENTI

### *Il supporto di Ismea alle imprese agricole*

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI**

Scopri di più >

Il cd. **Decreto Liquidità** (D.L. 23/2020) ha previsto che le misure previste dal Fondo Centrale di Garanzia sui **finanziamenti** garantiti dallo **Stato**, si **applicano** “in quanto **compatibili**” anche alle **garanzie** di cui all'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004](#) in favore delle **imprese agricole** e della **pesca**. Per tali finalità sono stati assegnati a **Ismea** risorse pari a **100 milioni** di euro per l'anno 2020.

L'Istituto, con **circolare n. 2/2020**, è intervenuto per fornire le prime **indicazioni** precisando, intanto che, in aggiunta all'operatività ordinaria, sono state **attivate** le seguenti **ulteriori** tipologie di **operazioni**:

1. **finanziamenti** destinati a **liquidità** e **investimenti** ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera c\), D.L. 23/2020](#);
2. **finanziamenti** destinati alla **rinegoziazione** del **debito** ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera e\), D.L. 23/2020](#);
3. **finanziamenti** destinati alla rinegoziazione di **operazioni finanziarie** già **perfezionate** ed **erogate** dal soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in **data successiva al 31 gennaio 2020**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera p\), D.L. 23/2020](#).

Oltre a questi interventi, **Ismea** ha previsto una **specificata operatività** per le operazioni di cui all'[articolo 13, comma q, lettera m\), D.L. 23/2020](#) denominata “**liquidità25**”.

Ricordiamo che la norma citata prevede l'**accesso** al fondo di garanzia nella **misura del 100%** per finanziamenti in favore di **piccole medie imprese** e **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui **attività** è stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata. Il **credito** concesso deve avere ben precise caratteristiche:

- prevedere l'inizio del **rimborso** del capitale **non prima di 24 mesi** dall'erogazione;
- avere una **durata massima** di **72 mesi**;

- erogare un importo **non superiore al 25%** dell'ammontare dei **ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, comunque per importo non superiore a **25mila euro**.

Per queste **operazioni**, Ismea, dopo aver ribadito nella circolare che la **garanzia** “è **concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**”, comunica di aver attivato un **portale specifico** all'indirizzo “L25.ismea.it”, al quale le banche possono connettersi per inserire rapidamente i dati.

**Sembra** dunque che l'**azienda agricola** che intende ottenere il finanziamento del D.L. Liquidità fino al massimo di 25mila euro e comunque nei limiti del 25% dei ricavi, per avere la possibilità di supportare l'operazione con garanzia pubblica a copertura dell'intero importo concesso, **possa decidere** se ricorrere al **Fondo di garanzia o**, alternativamente, a **Ismea**.

L'appoggio di Ismea, in questa fase, potrebbe invero semplificare e velocizzare le operazioni di erogazione in virtù della indiscutibile conoscenza del settore che può avere l'Istituto, non a caso specializzato in operazioni agricole.

Proprio per questo motivo, **Ismea** ha anche diramato una serie di risposte alle **faq** che le aziende hanno proposto.

Focalizzando sempre l'attenzione sulle operazioni nel **limite di 25mila euro**, di seguito una sintesi dei principali dubbi e delle possibili soluzioni, tenuto conto anche delle risposte alle faq:

- **ambito soggettivo**: sotto il profilo soggettivo, l'assistenza di Ismea è rivolta alle **imprese agricole** così come definite dall'**articolo 1 D.Lgs. 228/2001**. Il riferimento alla “Legge di Orientamento” anziché al solo [articolo 2135 cod. civ.](#), fa rientrare nella **platea** dei destinatari non solo gli imprenditori che svolgono attività agricola in senso stretto ma **anche le cooperative** che utilizzano in **prevalenza** prodotti dei soci o che offrono servizi nell'ambito del ciclo biologico. Sono di conseguenza **escluse le aziende** esclusivamente **agroalimentari**, mentre **vi rientrano gli imprenditori** in regime di **esonero**. Nella risposta alla **faq n.9**, tuttavia, Ismea precisa che a **beneficiarie** della garanzia diretta **sono esclusivamente le imprese agricole** “che quindi presentano sempre un'iscrizione alla **CCIAA**”. In realtà gli **imprenditori** agricoli che rientrano nei limiti previsti per il **regime di esonero** degli adempimenti Iva (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) sono **dispensati dall'iscrizione camerale**. Vale comunque l'**articolo 4 D. Lgs. 228/2001**, il quale, in tema di regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, ha previsto che la nuova normativa si applichi agli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese senza indicare particolari esenzioni. Pertanto, coloro che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività, devono comunque iscriversi al Registro Imprese;
- **modalità di calcolo dell'importo finanziato**: la norma di riferimento ([articolo 13, lettera](#)

[m.L. 23/2020](#)), parla di **“importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione”**. La terminologia utilizzata dal Legislatore mal si concilia con le peculiarità delle aziende agricole, soprattutto quelle di più modeste dimensioni. Infatti, il concetto di **“ricavo”** è **sconosciuto** in assenza di contabilità economica e in contesti fiscali di **tassazione catastale del reddito** dei terreni. Appare pertanto **inevitabile** il **richiamo** al **volume d'affari** così come risultante dall'ultima **dichiarazione Iva** presentata che, pure a seguito delle proroghe disposte dai decreti emergenziali del Governo, potrebbe anche essere quella dell'**annualità 2019**. Qualche **problema** potrebbe sorgere per gli **esonerati**: sul punto **Ismea**, nella risposta alla **faq n.4**, ha stabilito che, **se non ci sono documenti formali**, si acquisisce un'**autocertificazione**. Interessante, nella stessa **faq**, il riferimento al caso dell'**allevatore** che opera in **soccida**: è noto che, nella **soccida monetizzata**, la ripartizione degli accrescimenti in denaro non genera operazioni rilevanti ai fini Iva. Anche in questo caso, per documentare i **“ricavi”** cui parametrare l'importo massimo del finanziamento concedibile occorre autocertificare i dati necessari. Ancora più rilevante il chiarimento contenuto nella **faq n. 6** concernente il caso in cui l'**impresa agricola**, oltre al codice attività della coltivazione, eserciti **anche** attività **connesse** con contestuale attivazione di ulteriori codici quali commercio al dettaglio, servizi, agriturismo. In questi casi, **Ismea** suggerisce di tenere **separati i ricavi e** conseguentemente gli **aiuti** che devono supportare le diverse attività. Dal tenore della risposta sembrerebbe che le **imprese multiattività** dovrebbero **calcolare separatamente** per ogni attività l'**importo richiesto** in funzione del relativo fatturato, **fermo restando** il massimale di **25mila euro per ogni azienda**, che è fissato dalla legge e non può mai essere superato. Ad esempio, l'impresa con agricoltura e agriturismo potrà calcolare il 25% del volume d'affari di ogni attività e richiedere aiuti per ciascuna di esse: il reperimento dei dati potrebbe tuttavia, in alcuni casi, comportare delle elaborazioni ulteriori, posto che soltanto in ipotesi di separazione obbligatoria delle attività ai sensi dell'[articolo 36 D.P.R. 600/1973](#) i dati si potrebbero desumere direttamente dai dichiarativi.

- **destinazione delle somme e cumulabilità**: per le somme erogate in attuazione della misura denominata **“liquidità25”**, ai sensi dell'[articolo 13, lettera m\), D.L. 23/2020](#), **non** è richiesta **specifica destinazione** degli importi ricevuti, essendo **sufficiente** una generica **attestazione di danni subiti** da emergenza Covid-19. Per quanto riguarda la **cumulabilità**, nella risposta alla **faq n. 12**, **Ismea** conferma che è **possibile cumulare** gli aiuti nei limiti del **massimale** previsto per le imprese agricole di **000 euro**. Quindi è possibile richiedere un finanziamento per **“liquidità25”** e poi altri finanziamenti sulle altre misure (**liquidità articolo 13, lettera c**; **rinegoziazione debito articolo 13, lettera e**; **ristrutturazione articolo 13, lettera p** Decreto Liquidità).

In chiusura, si segnala che **Ismea** ha comunicato di aver messo in campo un'**ulteriore misura** a supporto del settore.

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e, in particolare di quelle colpite dalla crisi per l'elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali, il CdA ha deliberato uno stanziamento di **30 milioni di euro**.

I fondi serviranno ad erogare **mutui** di importo fino a **30mila euro** a **tasso zero** con una durata di **5 anni**, di cui i **primi 2 anni di preammortamento**.

L'intervento, grazie all'**utilizzo** della **cambiale agraria** e della **cambiale della pesca**, dovrebbe essere di **estrema** semplicità procedurale e concludersi in tempistiche estremamente ridotte.

Sul sito di Ismea si parla di **erogazioni al massimo entro una settimana dalla richiesta**.



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Convertito in legge il decreto Cura Italia: quali novità per il non profit***

di **Guido Martinelli**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO: ASPETTI OPERATIVI, PRATICI E TEMPISTICHE  
PER L'IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri di più >](#)

**Il D.L. 18/2020, c.d. "Cura Italia" è stato definitivamente convertito in legge.** In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, analizziamo le novità introdotte in sede parlamentare che riguardano il mondo dello sport e del terzo settore.

**Vengono introdotte, al terzo comma dell'[articolo 35](#), per le onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, oltre alla conferma della possibilità di approvare il bilancio consuntivo entro il prossimo 31 ottobre, anche la possibilità di svolgere, entro lo stesso termine, "le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017".**

Tale scadenza viene confermata anche per la **rendicontazione di eventuali progetti** assegnati sulla base di **leggi nazionali e regionali**.

Viene **introdotto un comma 3 bis** che prevede, per il solo 2020, la possibilità, per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille, di redigere l'apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme, invece dei dodici previsti dall'[articolo 8 D.Lgs. 111/2017](#).

**Il nuovo comma 3 ter estende la possibilità, per il corrente anno, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre anche a tutti gli enti non commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni.**

Pertanto anche le **associazioni sportive e quelle culturali**, inizialmente escluse dalla proroga, ove il periodo statutariamente previsto per l'approvazione del rendiconto cadesse nel periodo emergenziale, potranno, indipendentemente dall'indicazione del loro statuto, approvare il bilancio entro il prossimo **31 ottobre**.

Viene, infine, introdotto un **comma 3 quater**, che prevede una periodicità triennale, al posto di quella biennale, per la "**verifica delle capacità e dell'efficacia**" delle **organizzazioni per gli aiuti**

umanitari di cui all'[articolo 26 L. 125/2014](#).

L'[articolo 88](#) conferma la possibilità, anche per gli spettacoli sportivi che non hanno avuto luogo a causa del blocco degli impianti, di evitare la ripetizione in numerario delle quote degli abbonamenti non goduti e **di restituire un voucher di pari importo al titolo di acquisto** da utilizzare entro un anno dalla emissione.

Inalterate le previsioni dell'[articolo 95](#), inerente la sospensione del canone di locazione e concessorio di impianti sportivi pubblici che potranno essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi ***“in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”***.

Contrariamente alle aspettative, nessuna modifica degna di nota è stata apportata all'[articolo 96](#) per le **indennità ai collaboratori sportivi** percettori delle indennità di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#).

Il provvedimento rimane finanziato con il già dimostrato **insufficiente fondo di 50 milioni di euro**.

Pertanto, al momento, rimane confermata la preferenza, in sede di assegnazione dei fondi, ai soggetti che avevano percepito, nel 2019, un **corrispettivo inferiore ai diecimila euro**.

L'[articolo 106](#), invece, vede integrata la rubrica, che recitava: ***“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”*** con un inciso **“ed enti”** senza ulteriore specificazione.

Viene infatti introdotto un nuovo **comma 8 bis** che **estende l'applicazione dell'articolo anche “alle associazioni e alle fondazioni”** che non siano già Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

Va rimarcato che non vengono citati i **comitati** per i quali si ritiene, comunque, che, in via interpretativa, possa essere applicata la norma in esame.

Il contenuto dell'articolo rimane **sostanzialmente immutato** rispetto alla stesura originale.

Il **comma 1** dispone che, in deroga agli [articoli 2364 e 2478 bis cod. civ.](#) il termine per lo svolgimento della assemblea ordinaria convocata entro il periodo di vigenza della emergenza da Coronavirus è prolungato a **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Se appare pacifica questa proroga per le società del libro quinto del codice civile, anche se con divieto di scopo di lucro (vedi imprese sociali e società e cooperative sportive dilettantistiche), ci troviamo di fronte, per gli **enti non profit non appartenenti al terzo settore**, ivi comprese le **associazioni sportive**, a **due norme in apparente contrasto**.

Il nuovo **comma 3 ter** dell'[articolo 35](#), che consente lo svolgimento dell'assemblea entro il 31

ottobre 2020 e questo nuovo **comma 8 bis** dell'articolo 106 che, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo sembra **limitare questa proroga al 31 luglio prossimo**.

Il **comma 2** prevede **la possibilità di svolgimento delle assemblee anche solo mediante “mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto”**.

Il successivo comma consente che l'espressione del voto possa avvenire anche mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**. Il tutto anche in deroga alle eventuali diverse **previsioni statutarie**.

**Si apre, pertanto, per tutte le associazioni la possibilità di svolgere le assemblee a distanza**. Una opportunità che, ad esempio, anche per le **Federazioni sportive nazionali** potrebbe essere di estremo interesse.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Lo svizzero è escluso dal regime forfettario***

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

## I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

Il contribuente svizzero non può applicare il regime forfettario per i redditi prodotti in Italia, in quanto **la Svizzera non è parte dello Spazio Economico Europeo**: con l'[interpello 119](#) pubblicato venerdì **24 aprile** l'Agenzia conferma l'applicazione della causa di esclusione in relazione ai **Paesi extraUE**, con l'unica eccezione dei **residenti in Islanda, Norvegia e Liechtenstein**.

#### **Le cause di esclusione al regime forfettario**

In merito alla possibilità di accedere al regime forfettario, occorre far riferimento ai seguenti due commi dell'**articolo 1 L. 190/2014**:

- il [comma 54](#) contempla i **requisiti di accesso** e dispone che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni applicano il regime forfettario se **nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000** e hanno sostenuto **spese per lavoro dipendente o assimilato per un importo non superiore ad € 20.000** (quest'ultima previsione reintrodotta dal 2020),
- il [comma 57](#) riguarda invece le **cause di esclusione** e stabilisce (in sintesi) l'impossibilità ad accedere al regime agevolato per i soggetti che applicano **regimi speciali** (ai fini Iva o redditi), per **soggetti non residenti**, per i soggetti che **effettuano prevalentemente cessioni di immobili o vetture** e per i soggetti che **partecipano società trasparenti** ovvero **detengono partecipazioni in S.r.l. non trasparenti con attività riconducibile** e sulle quali esercitano il **controllo**, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti dei **datori di lavoro attuali o precedenti**. Sono inoltre **esclusi** (dal 2020) i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore ad € 30.000**.

Con riferimento al **tema della residenza del contribuente**, letteralmente la lettera b) dell'**articolo 1, comma 57** esclude dal regime forfettario *"i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente*

*all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.*

Come evidenziato nella [circolare AdE 10/E/2016](#), tale disposizione, al fine di favorire un **più ampio accesso al regime di favore**, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un'attività prevalente nel nostro Stato, di aderirvi, **superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio**.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente **parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario**, solo se risiede in un **Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni**.

Sul punto consta la [risposta ad interpello 119 in commento](#), attraverso la quale l'Agenzia puntualizza i soggetti facenti parte dello Spazio Economico Europeo.

L'acronimo SEE designa l'area geografica corrispondente agli Stati dell'EFTA aderenti all'omonimo Accordo con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il **1° gennaio 1994**. Si tratta, in particolare, di **Islanda, Norvegia e Liechtenstein**.

La **Svizzera** (il paese è censurato nella risoluzione, ma il riferimento è comunque evidente) insieme ai 3 citati paesi formano l'accordo EFTA; però la Svizzera, a differenza degli altri 3, **non fa parte dello SEE**, non avendo sottoscritto il relativo accordo.

Conseguentemente, **il contribuente fiscalmente residente nel territorio elvetico, risulta in ogni caso escluso dalla possibilità di applicare il regime forfettario** per i redditi d'impresa o lavoro autonomo prodotti sotto forma individuale nel territorio italiano.

## AGEVOLAZIONI

### ***Contratti di co-sviluppo e reddito agevolabile ai fini del Patent Box***

di **Debora Reverberi**



Con la [risposta all'istanza di interpello n. 120 del 24.04.2020](#) l'Agenzia delle entrate ha affrontato il **tema delle componenti positive che costituiscono reddito agevolabile ai fini del regime Patent Box**, nel caso di utilizzo indiretto del bene immateriale in base ad un **contratto di co-sviluppo e licenza di brevetto**.

L'individuazione dei proventi che costituiscono reddito agevolabile richiede un'indagine circa **la natura dei corrispettivi percepiti, finalizzata al corretto inquadramento** nell'ambito applicativo dell'opzione fra le seguenti **tipologie di utilizzo dei beni immateriali agevolabili**, ai sensi dell'**articolo 7 D.M. 28.11.2017** (Decreto attuativo):

- **la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali** di cui all'articolo 6, Decreto attuativo (uso indiretto);
- **l'uso diretto dei beni immateriali** di cui all'articolo 6, Decreto attuativo, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, le **componenti positive che costituiscono reddito agevolabile** ai fini del **Patent Box** sono le seguenti:

- **i canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi**, di cui al comma 2, dell'articolo 7, Decreto attuativo;
- **le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile** a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all'articolo 6 e per violazione dei diritti sugli stessi beni, di cui al comma 4, dell'articolo 7, Decreto attuativo.

La determinazione della **quota di reddito agevolabile ai fini del Patent Box** deriva dall'applicazione allo stesso reddito del c.d. **nexus ratio**, il rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell'articolo 9, Decreto attuativo.

In estrema sintesi il **nexus ratio** è così composto:

- **a numeratore dai costi delle attività di R&S** come definite dall'articolo 8, Decreto attuativo, rilevanti ai fini fiscali e sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- **a denominatore dai costi complessivi**, rilevanti ai fini fiscali, **sostenuti per produrre tale bene**.

Ciò premesso l'interpello in esame riguarda **l'inquadramento dei proventi derivanti da un contratto di co-sviluppo e licenza di brevetto fra i redditi agevolabili** ai sensi della disciplina del Patent Box di cui all'[articolo 1, commi 37-45, L. 190/2014](#).

In virtù di un "*CoDevelopment and Licence Agreement*" la società istante, titolare di un brevetto, percepisce **somme di differente natura**:

- **somme relative alla licenza d'uso** ("*exclusivity compensation*" e "*license fee*");
- **un importo a titolo di rimborso dei costi del programma di co-sviluppo** a carico della controparte, quale contributo per la partecipazione al programma congiunto volto al sostenimento di R&S per i beni esistenti e per la creazione di eventuali beni immateriali futuri.

**I proventi percepiti a titolo di licenza d'uso del brevetto** sono inquadrabili fra i suddetti **canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali** dell'articolo 7, comma 2, Decreto attuativo e costituiscono reddito agevolabile al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi.

Per quanto concerne le **somme percepite quali quote di contribuzione al programma di co-sviluppo**, l'Agenzia delle entrate ne **esclude espressamente l'inclusione fra le componenti positive agevolabili ai fini del Patent Box**, trattandosi di un rimborso di costi di R&S del progetto che non possono essere inquadrati nell'ambito del comma 4, dell'articolo 7, Decreto attuativo.

Nella risposta all'interpello l'Amministrazione finanziaria si spinge oltre e valuta **l'incidenza dei rimborsi dei costi di co-sviluppo nel calcolo del nexus ratio** necessario a quantificare la quota di reddito agevolabile.

**Il numeratore del rapporto nexus rappresenta la ricerca qualificata**, sia essa effettuata direttamente da colui che vuole beneficiare dell'agevolazione, sia essa commissionata a soggetti indipendenti o nell'ambito di rapporti qualificati di compartecipazione.

**Dall'analisi del contratto di co-sviluppo** stipulato dall'istante emergono i seguenti elementi:

- l'assunzione da parte dell'istante dell'impegno a svolgere le attività di R&S;
- **benefici in capo a entrambi i contraenti;**
- **spese a carico esclusivo del contraente.**

In base a quanto contrattualmente previsto l'Amministrazione finanziaria **esclude dal calcolo del *nexus ratio*** ai fini della disciplina del Patent Box **gli eventuali costi del progetto di co-sviluppo che siano direttamente sostenuti dall'istante, fino a copertura delle somme rimborsate** dalla contraente, in quanto tali costi di R&S generebbero benefici in capo alla società restando a carico della controparte.